

Tribunale di Brescia  
Sezione lavoro

n.	<b>cselio</b>	R.G. Sent.
n.	548/2009	R.G. Cont.lav.
n.	1865	R. Cron.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Brescia

Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro GIANLUCA ALESSIO

nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie  
proposta con ricorso depositato in data 12 marzo 2009

da

**[REDACTED]** con il patrocinio dell'avv.  
LAZZARIN SIMONE, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.  
GRASSI SIMONE GIUSEPPE in **[REDACTED]**  
- BRESCIA

contro

**MINISTERO DELLA SALUTE**, con il patrocinio dell'avv.  
AVVOCATURA DELLO STATO DI BRESCIA, con domicilio eletto in  
VIA S.CATERINA 6 BRESCIA

ha pronunciato ai sensi dell'art.429, c.p.c., con contestuale  
motivazione, la seguente


sentenza

## Ragioni di fatto e di diritto

Con il ricorso in esame [redacted] [redacted] [redacted] chiede la condanna del Ministero della Salute al pagamento della somma a titolo di rivalutazione monetaria sull'indennizzo riconosciuto ai sensi dell'art.2 della legge n.210 del 1992, maggiorato degli interessi legali. Premette di avere inoltrato domanda, accolta dal Ministero, circa il riconoscimento dell'indennizzo stesso (detta domanda risulta pervenuta in data 31 ottobre 1992 ed accolta con comunicazione del 13 maggio 1995).

Il ricorso merita accoglimento nei termini che si precisano.

In primo luogo va affermata la legittimazione passiva del Ministero convenuto. Va richiamato al riguardo il più recente orientamento giurisprudenziale che si è posto in contrasto con altro indirizzo, in forza del quale, indipendentemente dal trasferimento alle Regioni delle competenze amministrative in materia ha affermato il permanere della titolarità passiva del debito in parola in capo al Ministero della Salute. In tale senso va richiamata Cass.Sez Lav. sentenza 13 ottobre 2009 n.21704, che in motivazione afferma: "E' noto che poi il D.lgs. n.112 del 31 marzo 1998, emesso sulla base della legge delega n.59 del 15 marzo 1997, ha previsto il "conferimento di funzioni e compiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato". In detta norma si fa quindi menzione solo dei compiti "amministrative" da trasferire, in coerenza, peraltro, con l'attuale quadro normativo generale, il quale vede incontrarsi presso



le regioni, e per esse presso le USL, tutte le funzioni "amministrative" concernenti le pratiche che riguardano le condizioni sanitarie, non solo in relazione ai compiti istituzionali, attribuiti dal Servizio Sanitario nazionale, di erogazione delle prestazioni mediche, ma anche per la erogazione di prestazioni economiche a carico di altri soggetti, come ad esempio per la materia riguardante l'invalidità civile, in cui la domanda si presenta alle USL, mentre il soggetto pagatore è l'Inps..... Quanto alla legittimazione, vero è, che la legittimazione a contraddire in giudizio, si radica in capo al soggetto onerato della prestazione richiesta, tuttavia ciò non vale quando la legge espressamente individua un soggetto diverso. Nella specie, nonostante il trasferimento alle regioni dell'onere economico per la erogazione, la perdurante legittimazione del Ministero è prevista dall'art.123 del d.lgs. 112/98.... Invero il titolo dell'art.123 è "Contenzioso, per cui il termine "ricorsi" non si può circoscrivere ai soli ricorsi amministrativi, la lettera della norma non lo consente e, di'altra parte, sarebbe irragionevole trasferire alle regioni e quindi alle Usl il debito assistenziale ed il relativo contenzioso giudiziario e mantenere allo Stato le liti in sede amministrativa.... vale a dire nella sede in cui, caso mai, è più pressante l'esigenza del contratto tra cittadino assistibile e le amministrazioni locali. La prescrizione del citato art.123 del d.lgs del 1998, ... non può essere ovviamente derogato da disposizioni di rango inferiore, come i DCPM, i quali, si ripete, valgono solo a segnare l'iter temporale e burocratico di trapasso dello stesso titolo del primo del DCPM, quello del 26 maggio 2000...".

Nel merito si osserva che l'art. 2 della legge n. 210 del 1992 al primo comma prevede: "L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1,

*consiste in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato". Lo stesso art. 2 al secondo comma così dispone: "L'indennizzo di cui al primo comma è integrato da una somma corrispondente all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.....".*

E' evidente, allora, che l'indennizzo in questione consta, come risulta dalla citata disposizione, di un importo fisso per legge - ossia l'assegno reversibile per quindici anni - e dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge n. 324 del 1959. Non è logico ritenere rivalutabile solo la prima componente del complessivo indennizzo e non la seconda componente - indennità integrativa speciale -, atteso peraltro che quest'ultima, anche se nella sua originaria struttura portava in sé il meccanismo di adeguamento, non lo ha conservato a seguito del cosiddetto taglio della scala mobile riguardante l'indennità di contingenza in generale e la stessa indennità integrativa speciale. Al riguardo vanno richiamati l'art. 3 del d.l. n. 70 del 1984 - convertito dalla legge n. 219 del 1984 - che dal 1° maggio 1984 ha fissato in non più di due i punti di variazione della misura di tali indennità; ed il protocollo d'intesa del 31 luglio 1992, con cui il Governo e le parti sociali presero atto dell'intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari. Entrando a far parte dell'indennizzo inteso nella sua globalità, l'indennità integrativa speciale, ne ha acquistato tutte le

*Plac.*

caratteristiche, ivi compresa quella della rivalutabilità secondo il tasso annuale di inflazione programmata, previsto all'art. 2 - primo comma - della legge n. 210/1992.

Una conclusione opposta non sarebbe in linea con un'interpretazione conforme ai principi costituzionali, giacché la misura dell'indennizzo, se ritenuta non rivalutabile per intero nelle sue componenti, non sarebbe equa rispetto al danno subito, da rapportare al pregiudizio alla salute (in questo senso Corte Costituzionale sentenze n. 307 del 1990 e sentenza n. 118 del 1996).

Tali sono i principi e le considerazioni svolti con la sentenza n. 15894 del 28 luglio 2005 della Sezione lavoro della Corte di Cassazione a cui questo giudice aderisce.

Su tale presupposto va riconosciuta per la componente dell'indennizzo la rivalutazione monetaria secondo il tasso d'inflazione programmato a partire dal mese successivo a quello della domanda, non essendo utile il richiamo ad epoca precedente alla stessa (diversamente varrebbe il rinvio al d.l. 23 ottobre 1996 n.546, che fissa a partire dal 1995 il computo della rivalutazione monetaria) sui ratei bimestrali pagati o da pagare.

Rispetto a tale inquadramento non può essere condiviso il più recente e contrastante indirizzo giurisprudenziale di cui dà conto la stessa difesa del ricorrente (Cass. Sez L sentenza 19 ottobre 2009 n.22112).

Appare per lo meno dubbio, infatti, che il canone di interpretazione letterale, sul quale fa leva, in primo luogo la pronuncia, porti all'immediata applicazione della norma nei termini propugnati da tale ultima decisione: la norma è eloquente nel

*Pia 02*

determinare la misura dell'indennizzo ricomprensente anche un emolumento corrispondente all'indennità integrativa speciale, <sup>quale</sup> quella componente accessoria dello stesso; da ciò la possibile e logica lettura della disposizione nel senso di rivalutare l'indennizzo nella sua globalità. Conseguo, pertanto una lettura ispirata dalle ragioni fondanti la norma nei termini più sopra esposti.

Conseguo la rideterminazione del rateo rivalutato non solo in relazione alla componente ora indicata, ma anche dell'intera somma dell'indennizzo rateo in ragione della rivalutazione annuale ricalcolata sull'intero importo dovuto per il singolo bimestre, una volta rivalutata la componente liquidata a titolo di somma corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale.

Vanno riconosciuti, come richiesto, anche gli interessi legali sulle somme in tale modo riconosciute, calcolati sull'importo della singola ratea rivalutata, fino al saldo (in termini di legge Cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 26883 del 10 novembre 2008 - rv. 605389).

Posto che è pacifica per la giurisprudenza di legittimità il termine decennale di prescrizione degli interessi e della rivalutazione in materia assistenziale, si deve ritenere che l'atto interruttivo (documento n.13 delle produzioni del ricorrente, datato 20 maggio 2000 e pervenuto al Ministero il giorno 29 successivo) consenta di ricomprensere integralmente dalla data di riconoscimento legale della rivalutazione monetaria il maggiore importo preteso. Va osservato che il documento risulta prodotto tempestivamente, ossia con la prima difesa utile dopo la formulazione dell'eccezione. In tale senso l'udienza di discussione

iniziale e i rinvii concessi su concorde richieste delle parti inerivano la possibile definizione transattiva della controversia, ipotesi venuta meno nel corso del giudizio; solo all'esito di tale situazione, interlocutoria, la parte ha avuto la possibilità e l'obbligo di svolgere la propria difesa e, in ragione dell'ecceppata prescrizione, di documentare l'allegazione circa l'avvenuta interruzione del termine.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come indicato nel dispositivo.

p.q.m.

in accoglimento del ricorso presentato in data 12 marzo 2009 da ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ nei confronti del MINISTERO DELLA SALUTE condanna il MINISTERO DELLA SALUTE al pagamento in favore del ricorrente della rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte con decorrenza dal 1° gennaio 1995 in misura corrispondente all'indennità integrativa speciale, nonché dell'ulteriore rivalutazione monetaria dell'indennizzo in tale modo rideterminato nonché degli interessi legali sui ratei pregressi come rideterminati, oltre al pagamento dei successivi ratei da corrispondere con intergale rivalutazione di tutte le sue componenti come sopra stabilito.

Condanna il MINISTERO DELLA SALUTE al pagamento delle spese processuali in favore di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ liquidandole in €.180,00 per rimborso forfetario delle spese, €.600,00 per diritti ed €.1.200,00 per onorario, oltre i.v.a. e c.p.a., con distrazione nei confronti del procuratore antistatario.

Brescia, 19 marzo 2010

Il Cancelliere  
SALVATORE ZAGARRI'

Il Giudice  
GIANLUCA ALESSIO

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE  
Brescia  
11/3/10  
IL CANCELLIERE  
Zagarrì Salvatore

*[Handwritten signature]*  
 DIRETTORE GENERALE  
 DIREZIONE REGIONALE  
 REGIONE LIGURIA

*[Handwritten initials]*  
 DIREZIONE REGIONALE  
 REGIONE LIGURIA  
 DIREZIONE REGIONALE  
 REGIONE LIGURIA  
 DIREZIONE REGIONALE  
 REGIONE LIGURIA

COPIE AUTENTICHE  
 N. 2  
 COPIE AUTENTICHE  
 N. 2  
 COPIE AUTENTICHE  
 N. 2